Condizioni Generali di Contratto

Valide per la somministrazione di Energia Elettrica e Gas Naturale di mercato libero

1. Oggetto del Contratto

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le "CGC") regolano ed hanno ad oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di Energia Elettrica e di Gas Naturale e la fornitura dei servizi associati da parte di 3Energia SRL e al Cliente (di seguito il "Cliente" o il "Cliente finale") presso il/i punto/i di prelievo e/o di riconsegna (di seguito il/i "POD" e il/i "PDR") specificato/i nella Richiesta di Fornitura. Le CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del Cliente.

1.2 Le CGC sono integrate e completate dalla Richiesta di Fornitura, contenente tra l'altro le Condizioni Economiche e Particolari (di seguito, in breve, "Richiesta") univocamente identificate dal codice offerta e che richiama anche le medesime CGC. In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le disposizioni della Richiesta prevarranno su quelle delle CGC. L'Energia Elettrica e il Gas Naturale forniti dovranno essere utilizzati dal Cliente unicamente per soddisfare i fabbisogni dei POD e/o dei PDR, conformemente a quanto dichiarato nella Richiesta, e non potranno essere utilizzati presso località diverse da quelle riferite ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. Il Cliente autocertifica, ai sensi di legge la veridicità ed esattezza dei dati forniti a 3energia e in qualità di Cliente non domestico dichiara di essere libero da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di Energia Elettrica e Gas con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di 3energia.

1.3 Ogni riferimento, nelle presenti CGC, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "Delibere" e "ARERA") sono disponibili sul sito internet www.arera.it.

1.4 Ai fini del presente Contratto valgono le seguenti definizioni e normative, ove applicabili: Autorità

o ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in G.U. n. 270 del 18/11/1995 - Suppl. Ordinario n. 136), è il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni le condizioni economiche e la qualità del servizio Gas ed Energia Elettrica; Cliente o Cliente finale: è il soggetto che richiede la fornitura dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale con applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte da 3energia; Cliente Domestico: si intende il Cliente che utilizza il Gas e/o l'Energia Elettrica per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica; Cliente Non Domestico (Usi diversi): si intende il Cliente che utilizza il Gas e/o l'Energia Elettrica per Usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali); Codice di Condotta Commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti finali, Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com e s.m.i. Codice del Consumo: Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ordinario n. 162) e s.m.i.; delibera 783/2017/R/com del 24/11/2017 e s.m.i.: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A2 stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai Contratti di fornitura; delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014 e s.m.i.: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A definisce la "Bolletta 2.0" recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di Energia Elettrica e/o Gas distribuito a mezzo reti urbane; RQDG: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2020-2025, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 569/2019/R/gas del 27/12/2019 e s.m.i.; RTDG: Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2020-2025, Parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 570/2019/R/gas del 27/12/2019 e s.m.i.; TIBEG: Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione sostenuti dai Clienti domestici, Allegato A delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013; delibera ARERA 63/2021/R/com e s.m.i., Allegati A, B, D ed E e s.m.i.: testo integrato delle modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico; TIC: Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione valido dall'1 gennaio 2024, Allegato C alla delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27/12/2023 e s.m.i.; TICO: Testo Integrato Conciliazione, Allegato A alla delibera 209/2016/E/com del 05/05/2016 e s.m.i.; TIF: Testo Integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di Energia Elettrica e Gas Naturale, Allegato A alla delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016 e s.m.i.; TIME: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dell'attività di misura Elettrica 2024-2027, Allegato B alla delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27/12/2023 e s.m.i.; TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011 e s.m.i.; TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015 e s.m.i.; TIQC: Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica valido dall'1 gennaio 2024. Allegato B alla delibera 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023; TIQV: Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016 e s.m.i.; TIRV: Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del Contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com del 06/04/2017 e s.m.i.; TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del Gas Naturale (settlement), Allegato A alla delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19/04/2019 e s.m.i.; TISIND: Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del Cliente finale moroso nei sistemi dell'Energia Elettrica e del Gas Naturale, Allegato A alla delibera 593/2017/R/com del 03/10/2017 e s.m.i.; TIS: Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'Energia Elettrica (settlement), Allegato A alla delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009 e s.m.i.; TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'Energia Elettrica 2024-2027, Allegato A alla delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023 e s.m.i.; RTTE: Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica 2024-2027, Allegato A alla delibera 615/2023/R/eel del 27 dicembre 2023; TIPPI: Testo Integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - Settore elettrico, valido dall'1 gennaio 2024, Allegato A alla delibera 618/2023/R/eel; TIV: Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'Energia Elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2022, 208/2022/R/eel; TIVG: Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas Naturale e gas diversi da Gas Naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i.; delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19/05/2020 e s.m.i.; RTTG: Regolazione Tariffaria per il servizio di Trasporto e misura del Gas Naturale 2020-2025, Allegato A alla delibera ARERA 114/2019/R/gas e s.m.i.; delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018 (Disciplina della prescrizione) e s.m.i.; Regolamento Portale Offerte: Allegato A delibera ARERA 51/2018/R/com del 01/02/2018 e s.m.i.; PLACET: Allegato A delibera ARERA 555/2017/R/com del 31/07/2017 e s.m.i.;

Fascia F0: dalle 00:00 alle 24:00 di tutti i giorni dell'anno.

Fascia F1: da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 19:00.

Fascia F23: da lunedì a venerdì dalle 19:00 alle 08:00, sabato, domenica e festività nazionali.

Fascia F2: da lunedì a venerdì dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00; sabato dalle 07:00 alle 23:00.

Fascia F3: da lunedì a sabato dalle 00:00 alle 07:00 e dalle 23:00 alle 24:00; tutte le ore della domenica.

Festività nazionali: 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.

Servizio di Maggior Tutela: servizio di fornitura dell'energia elettrica di ultima istanza rivolto ai Clienti domestici e alle microimprese titolari solo di POD connessi in bassa tensione e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.

Servizio a Tutele Graduali: servizio di fornitura dell'energia elettrica di ultima istanza rivolto alle microimprese con almeno un POD connesso in bassa tensione e potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW e alle piccole imprese titolari solo di POD connessi in bassa tensione.

Servizio di Salvaguardia: servizio di fornitura dell'energia elettrica di ultima istanza rivolto ai Clienti non aventi diritto al servizio di Maggior Tutela o a Tutele Graduali.

Servizio di Tutela della Vulnerabilità: il servizio di Tutela della Vulnerabilità consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali previste dall'ARERA. Hanno diritto al servizio di Tutela della Vulnerabilità i clienti finali che sono identificati dalla legge come vulnerabili.

Clienti domestici: con riferimento alla fornitura di energia elettrica il cliente titolare di POD di cui all'Art. 2.3.a del TIV; con riferimento al gas naturale il cliente titolare di PDR uso domestico di cui all'Art. 2.3.a del TIVG.

Offerta a prezzo fisso: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti o, in ogni caso, sono noti, con riferimento almeno ai primi 12 mesi di fornitura, i valori di prezzo unitari per l'acquisto di energia elettrica o di gas naturale.

Offerta a prezzo variabile: offerta per la quale una o più componenti di prezzo che concorrono a determinare la spesa per la materia prima subiscono variazioni automatiche legate ai prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale nei mercati all'ingrosso o risultanti dall'applicazione di un indice definito dal Contratto secondo una formula con input oggettivi e senza alcuna discrezionalità, ivi incluse le offerte che al riguardo prevedono uno sconto rispetto ai servizi di tutela definiti dall'ARERA. Delibera ARERA 584/2015/R/com del 04/12/2015 e s.m.i.; delibera ARERA 463/2016/R/com del 05/08/2016 e s.m.i.; delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015 e s.m.i.; delibera ARERA 77/2018/R/com del 09/02/2018 e s.m.i.; delibera ARERA 102/2016/R/com del 16/03/2016 e s.m.i.; delibera ARERA 135/2021/R/eel del 02/04/2021 e s.m.i.; delibera ARERA 40/2014/R/gas del 06/02/2014 e s.m.i.; delibera ARERA ARG/elt 104/11 del 28/07/2011 e s.m.i.; delibera ARERA 181/06 del 02/08/2006 e s.m.i.; delibera ARERA 111/06 del 09/06/2006 e s.m.i.; delibera ARERA 345/2023/R/eel e s.m.i. Approvazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE); delibera ARERA 138/04 del 29/07/2004 e s.m.i.; Decreto MISE del 31/07/2009 pubblicato nella G.U. n. 196 del 25/08/2009 e s.m.i.; Direttiva UE 2009/28/CE del 23 aprile 2009 e s.m.i.; D.Lgs. 231/02 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.; D.P.R. 445/2000 del 28/12/2000 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/06/2000 e s.m.i.; D.Lgs. 79/99 del 16/03/1999, pubblicato nella G.U. n. 235 del 31/12/1999 e s.m.i.; D.Lgs. 164/2000 del 23/05/2000, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2001 e s.m.i.; Piano di emergenza del sistema Italiano del Gas Naturale: Allegato 2 al Decreto MISE del 18/12/2019 e s.m.i.; Legge Bilancio 2018: Legge 205/2018 del 27/12/2017 pubblicata nella G.U. n. 300 del 29/12/2017 e s.m.i.; Legge 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; D.L. 124/2019 del 26/10/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 del 19/12/2019 pubblicata nella G.U. n. 301 del 24/12/2019 e s.m.i.; D.P.R. 131/1986 del 26 agosto 1986 pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/04/1986 e s.m.i.. Criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica: Allegato A delibera ARG/elt 98/11 e Legge 124 del 2017 s.m.i.; delibera ARERA 618/2023/R/com e s.m.i. (TIPPI).

2. Perfezionamento del Contratto

2.1 Il Cliente, mediante la sottoscrizione della Richiesta, ovvero mediante la richiesta effettuata tramite sito internet o sistemi telefonici avanzati, che deve intendersi vincolante e irrevocabile sino a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione, manifesta la propria volontà di stipulare un Contratto per la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale con 3energia Entro il suddetto termine, 3energia comunicherà la propria accettazione, ovvero il proprio rifiuto che potranno pervenire sia per iscritto a mezzo posta, e-mail o sms, sia online, sia mediante altro supporto durevole oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'Art. 1327 Codice Civile. In caso di accettazione da parte di 3enrgia, il Contratto si intende perfezionato e ha durata indeterminata. Nel caso di richiesta di somministrazione congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale l'accettazione di 3energia potrà avvenire anche con riferimento ad una sola di esse, fatta salva la volontà contraria manifestata in forma scritta dal Cliente.

2.2 3energia si riserva la facoltà di non dar seguito alla Richiesta di Fornitura e/o revocare la richiesta di switching, nei seguenti casi: i) Cliente precedentemente moroso nei confronti della stessa 3energia o società collegate o controllate; ii) Cliente sospeso o in corso di sospensione per morosità al momento della richiesta di switching ovvero Cliente per il quale siano stati eseguiti, da parte dell'impresa di distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura anche diverso da quello per cui si chiede l'accesso; iii) Cliente per cui sia in corso una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND; iv) Cliente servito in salvaguardia; v) ulteriori espresse facoltà normative; vi) esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check); vii) Cliente non domestico privo dei sufficienti prerequisiti di solvibilità finanziaria, secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: giudizio sulla base dei dati di bilancio e dei suoi principali indicatori, analisi comparative su trend di settore al quale appartiene l'azienda, dimensioni dell'azienda, numero dei dipendenti, presenza di protesti, pregiudizievoli ed eventuali procedure concorsuali in essere; viii) mancata attivazione dell'addebito diretto in conto corrente bancario o postale o della carta di credito, ove obbligatoriamente previsto dall'offerta economica prescelta; ix) mancato rilascio delle eventuali garanzie di cui al successivo Art. 7. L'attività di Credit Check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio (protesti, pregiudizievoli, ecc.) o attraverso le informazioni di solvibilità e di rating rilasciate da società specializzate o enti/istituzioni. Nei predetti casi sarà pertanto facoltà di 3energia risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c. e/o (ove previsto) revocare la richiesta di switching secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla regolazione vigente, con la conseguenza che il Contratto sarà inefficace. Nei predetti casi 3energia informerà il Cliente con comunicazione scritta, a mezzo posta o e-mail o PEC (ove forniti dal medesimo Cliente) da inviarsi entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla conclusione del Contratto; nell'ipotesi di revoca dello switching verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente fornitore. Il Cliente è, pertanto, informato che all'atto della richiesta di switching, ed ai fini dell'eventuale esercizio della relativa revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PDR e/o POD oggetto della medesima richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PDR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo/i POD e/o PDR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PDR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PDR.

2.3 Ove ne ricorrano i presupposti, 3energia applica quanto disposto dal TIRV in materia di misure per la conferma del Contratto di fornitura e la procedura ripristinatoria volontaria ivi prevista.

2.4 Ai fini dell'assegnazione del Profilo di prelievo standard come definito ai sensi del TISG, 3energia richiede al Cliente finale, titolare di un PDR con uso tecnologico, la compilazione dell'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, messo a disposizione da 3energia sul sito www.3energia.com, contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del Gas Naturale alla classe di prelievo da associare al PDR. Il Cliente finale titolare di un PDR con uso civile ha facoltà di inviare il medesimo modulo di cui al presente comma, nel quale dichiara la categoria corrispondente al proprio uso e la classe di prelievo associata al PDR di cui è titolare, impegnandosi allo stesso tempo a comunicare, con le stesse modalità, le eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla trasmissione della dichiarazione.
2.5 In caso di mancato invio del modulo di dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma la categoria d'uso e, per i soli PDR ad uso tecnologico, la classe di prelievo verrà assegnata dal SII secondo le modalità stabilite dal TISG.
2.6 In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su un POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà chiedere a 3energia la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Con riferimento alle sole forniture di Energia Elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse già Cliente 3energia, sarà comunque possibile per il volturante presentare a 3energia una richiesta di voltura con contestuale cambio fornitore. In entrambi i casi il volturante dovrà stipulare un nuovo Contratto previa presentazione dei documenti richiesti da 3energia. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 135/2021/R/eel e Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente coincide con la data di rilevazione dell'autolettura o richiesta di voltura. Nei casi di voltura o subentro, qualora vi fossero morosità pregresse sul POD/PDR estranee al richiedente la voltura o subentro (di seguito il Richiedente), 3energia non richiederà al Richiedente il pagamento del debito pregresso. Al fine di verificare l'estraneità del Richiedente rispetto alle morosità pregresse, 3energia richiederà: atto notorio compilato e firmato dal proprietario dell'immobile, disponibile sul sito www.3energia.com/informazioni-utili/modulistica documento di identità e codice fiscale del proprietario dell'immobile e del Richiedente, Contratto di affitto o atto di rogito o qualsiasi altro atto attestante il titolo del Richiedente sull'immobile. Nel caso in cui dalla documentazione risultasse un utilizzo della fornitura - da parte del Richiedente - precedente alla richiesta di voltura o subentro e compreso nello scaduto, 3energia potrà richiedere al Richiedente il pagamento dello scaduto per la parte di sua competenza. Eventuali morosità pregresse saranno pertanto addebitate al Richiedente nei casi - elencati a titolo riepilogativo e non esaustivo - di voltura da parte dell'erede nel caso di decesso del Cliente uscente, nei casi di separazione o divorzio dal Cliente uscente, nei casi di trasformazione/fusione/incorporazione societaria. Resta inteso che, a seguito delle verifiche, 3energia si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura o subentro, dandone apposita comunicazione al Richiedente - nel caso di richiesta di voltura su un PDR - entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Cliente, ed entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente nel caso di voltura su un POD precedentemente intestato ad un altro Cliente di 3energia. Resta inteso che i tempi previsti per la comunicazione al Cliente decorreranno a partire dalla ricezione della documentazione completa e che in caso di non accettazione della voltura 3enegia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato, con la conseguente attivazione dei relativi servizi di ultima istanza.

3. Aspetti della somministrazione

3.1 Le somministrazioni da parte di 3energia avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Articolo 4. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell'avvio dell'esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l'inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa; essa verrà, altresì, indicata almeno nella prima bolletta emessa da 3energia. 3enegia, in ogni caso, informerà il Cliente a mezzo posta, e-mail o sms ovvero tramite altro mezzo concordato con il Cliente, dell'eventuale ritardo o mancato avvio della fornitura rispetto alla data prevista e delle relative cause che l'hanno determinato.
3.2 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di tensione o pressione, microinterruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il distributore locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.
3.3 Il Cliente dichiara e riconosce che 3enregia non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD e dei PDR alla rete, in assenza di colpa specifica o in caso di utilizzo dell'ordinaria diligenza nell'esecuzione del Contratto poiché 3energia non esercita attività di trasporto o dispacciamento. **3.4** Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di 3energia e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a 3energia.
3.5 In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a 3energia di garantire modalità alternative di somministrazione.
3.6 Il Piano di Emergenza del sistema Italiano del Gas Naturale è attivato in caso di esigenze di copertura del fabbisogno di Gas Naturale a fronte di eventi di forza maggiore.

4. Mandati per Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione, Recesso e Servizi Accessori

4.1 Con riferimento ai POD ed ai PDR indicati, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del Contratto a 3energia o a società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d'ora tutti i derivanti oneri e rilasciando ampia manleva.
4.2 Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del Contratto di connessione dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il Cliente conferisce a 3energia anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto Contratto di trasmissione e distribuzione.
4.3 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal Contratto/i di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato a 3energia per comunicare tale propria volontà al Sistema Informativo Integrato (SII).
4.4 I sopradescritti mandati resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da 3energia verranno riaddebitati al Cliente in sede di emissione della bolletta.

5. Modalità di fatturazione, emissione della bolletta e pagamento

5.1 La fatturazione avverrà in conformità alla Legge di Bilancio 2018 ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 e s.m.i. in materia di fatturazione elettronica. L'emissione della bolletta riferita alla fattura elettronica relativa alla somministrazione di Energia Elettrica avverrà su base mensile, salvo per i Clienti che abbiano aderito a prodotti per i quali è prevista l'emissione della bolletta in base a piani di fatturazione specificati nelle Condizioni Economiche e Particolari. L'emissione della bolletta riferita alla fattura elettronica relativa alla somministrazione di Gas Naturale avverrà: a) per i Clienti con consumi annui fino a 500 Smc/anno con periodicità quadrimestrale; b) per i Clienti con consumi annui superiori a 500 Smc/anno con periodicità mensile. L'emissione della bolletta avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore attraverso il SII ovvero in mancanza di queste ultime sulla base dell'autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore stesso. In assenza di letture effettive o dell'autolettura validata dal distributore - nei casi in cui la regolazione ARERA ne preveda la trasmissione da parte del Cliente - 3energia procederà all'emissione della bolletta, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base di consumi stimati. La stima dei consumi per le forniture di Energia Elettrica potrà avvenire sulla base dei consumi storici degli ultimi 12 (dodici) mesi rilevati su ciascun POD o, in assenza di questi ultimi, sulla base del Consumo annuo dichiarato dal Cliente per ciascun POD in fase di sottoscrizione della Richiesta di Fornitura o successivamente comunicato dal Cliente a 3energia tramite i canali di contatto previsti per la gestione del Contratto. Ai fini della stima del prelievo sul POD, il Consumo annuo dichiarato sarà ripartito secondo il profilo di consumo tipo definito da 3energia relativo alla tipologia di Cliente corrispondente, differenziato per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria. Tale criterio di stima sarà applicato sia sui POD nella titolarità di Clienti domestici che sui POD nella titolarità di Clienti non domestici, ad eccezione di quelli per i quali il Cliente non domestico abbia dichiarato a 3energia il dettaglio mensile e per fascia dei propri prelievi; in tal caso 3energia, in assenza del dato di misura effettivo, procederà all'emissione della bolletta sulla base di quanto dichiarato dal Cliente senza applicare il criterio di ripartizione descritto. La stima dei consumi per le forniture di Gas Naturale potrà avvenire sulla base dei consumi storici degli ultimi dodici mesi rilevati su ciascun PDR o, in assenza di questi ultimi, sulla base del Consumo annuo dichiarato dal Cliente per ciascun PDR in fase di sottoscrizione della Richiesta di Fornitura o successivamente comunicato dal Cliente a 3energia tramite i canali di contatto previsti per la gestione del Contratto. Il Consumo annuo sarà ripartito ai fini della stima del prelievo sul PDR con riferimento a ciascun mese di fornitura, utilizzando
il Profilo di prelievo standard assegnato a ciascun PDR dal SII in base ai criteri definiti da ARERA nel TISG. Per la fornitura di Gas Naturale, l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura sarà comunicato in bolletta; in tali casi l'emissione della bolletta avverrà sulla base dei dati disponibili secondo i criteri sopraindicati. L'impresa di Distribuzione di Gas Naturale pubblica sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure ed è tenuta a prendere in carico la misura del Gas Naturale raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa alla porta della propria abitazione o luogo similare. In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di Distribuzione informa il Cliente, con apposita nota cartacea, della possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal fornitore. La bolletta sintetica è trasmessa al Cliente preferibilmente in formato dematerializzato tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail o PEC per cui il Cliente stesso abbia dato disponibilità in fase di sottoscrizione della Richiesta o successivamente a seguito di scelta/richiesta del Cliente la bolletta potrà essere inviata tramite posta ordinaria, senza alcun costo addizionale. La bolletta sintetica espone tutte le voci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e s.m.i.. Gli elementi di dettaglio della bolletta sono consultabili dal Cliente nell'area web riservata o sono disponibili su richiesta del Cliente stesso contattando il Servizio Clienti. Il Cliente può anche richiedere la Guida alla lettura a 3energia a mezzo richiesta scritta via e-mail o posta agli indirizzi della medesima 3energia, la stessa sarà comunque resa disponibile da 3energia sul proprio sito internet all'indirizzo www.3energia.com nella sezione "Informazioni utili".
5.2 La modalità di emissione della bolletta relativa alla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale avverrà in conformità alle deroghe previste dal TIF, ove applicabile. La modalità di emissione della bolletta prevista dal TIF senza deroghe è disponibile per le cd. Offerte Placet (ossia offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Per ulteriori dettagli la invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti da rete fissa 0883621998, da cellulare o estero (al costo previsto dall'operatore telefonico del cliente), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00, festivi esclusi, e a leggere l'informativa completa sul sito www.3energia.com. Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Al fine di recapitare la bolletta di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dalla cessazione della fornitura, la medesima bolletta di chiusura verrà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del predetto periodo di 6 (sei) settimane, se la modalità di emissione della bolletta prevista è il formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del predetto periodo di 6 (sei) settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla lettera a).
5.3 L'emissione della bolletta è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente inseriti in bolletta entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo Integrato o in ogni caso nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l'applicazione dell'Art. 2033 Codice Civile.
5.4 L'eventuale modifica della frequenza di emissione della bolletta verrà comunicata da 3energia al Cliente nel rispetto delle modalità di cui all'Art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Per i Clienti con almeno un POD alimentato in MT o con consumi Gas Naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno tale comunicazione sarà trasmessa con nota in fattura, con un preavviso di 1 (un) mese dalla data di decorrenza della variazione.
5.5 In caso di somministrazione congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale 3energia si riserva la facoltà di inviare al Cliente un'unica bolletta per entrambe le forniture. Le modalità operative per l'inoltro delle autoletture sono richiedibili sul sito www.3energia.com. **5.6** Il Cliente effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna bolletta che in ogni caso, non sarà inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente bancario o postale o tramite carta di credito (ove prevista), salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da 3energia al Cliente, anche tramite nota in bolletta. La mancata attivazione o l'eventuale disattivazione dell'addebito diretto in conto corrente bancario o postale o della carta di credito (ove prevista) darà titolo a 3energia di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, salvo quanto previsto al successivo Articolo 10.
5.7 Salvo quanto previsto al precedente Articolo 5.2, 3energia per la fornitura di Gas Naturale si riserva di non richiedere il pagamento per importi inferiori o uguali a € 15,00 tali somme saranno richieste insieme agli importi addebitati nella bolletta successiva.
5.8 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a 3energia potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di 3energia medesima, anche in relazione ad altri eventuali Contratti di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (di seguito "Consumatore").
5.9 Le eventuali contestazioni relative all'emissione della bolletta dovranno essere formulate a 3energia per iscritto.
5.10 Per i Clienti di Gas Naturale domestici e non domestici con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e per i Clienti Energia Elettrica domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito BT) il Cliente potrà richiedere la rateizzazione dei pagamenti nei casi previsti dalla regolazione vigente, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore previste da 3energia. 3energia informerà il Cliente finale della possibilità di rateizzare i pagamenti attraverso apposita nota contenuta nella medesima bolletta rateizzabile. Nel caso di Cliente titolare di una fornitura di Gas Naturale e/o Energia Elettrica e di bonus sociale 3energia è tenuta ad offrire la rateizzazione nei casi specificati nell'allegato "Agevolazioni per Clienti domestici in stato di disagio fisico e/o economico. Il Cliente non titolare di bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com, limitatamente ai casi di: a) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta definita contrattualmente; b) emissione della bolletta con importi anomali. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 200,00 (euro duecento/00). Per i Clienti titolari di bonus sociale, in relazione alle bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione
o quelle emesse durante il medesimo periodo di agevolazione, la rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).
5.11 Il Cliente, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione a 3energia entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. In caso di recesso del Cliente, 3energia potrà avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento con periodicità mensile dell'importo relativo alle rate non ancora scadute. Ove 3energia intenda avvalersi di tale facoltà, informerà il Cliente finale nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza un piano di rateizzazione concordato tra le Parti. Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento.
5.12 Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione:3energia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 136/2010.
5.13 Nell'ipotesi di emissione della bolletta contenente importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali sia maturata la prescrizione il Cliente, ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, potrà eccepire la prescrizione in forma scritta, fermo restando l'esclusione dei casi di fatturazione di importi

riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento e quindi in caso di comportamento doloso del Cliente.
Per i Clienti domestici e non domestici titolari di POD connessi in bassa tensione e i Clienti titolari di PDR con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno 3energia sarà tenuta a segnalare in bolletta la fatturazione di importi suscettibili di essere dichiarati prescritti. Nel caso in cui la prescrizione sia effettivamente maturata il Cliente potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita in forma scritta della sua decisione di eccepire la prescrizione;
b) mediante l'invio del Modulo Prescrizione attraverso i canali indicati nel modulo stesso.

6. Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione

6.1 Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da 3energia, in caso di ritardato pagamento verranno applicati, sugli importi inseriti nelle bollette, interessi moratori pari a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte di 3energia, salvo diverso accordo tra le Parti. In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento della bolletta nei termini indicati nella stessa, 3energia si riserva la facoltà di applicare un addebito per la gestione del ritardato pagamento: in caso di ritardato pagamento da 0 (zero) a 10 (dieci) giorni, non verrà applicato nessun addebito; in caso di ritardato pagamento da 11 (undici) a 25 (venticinque) giorni, verrà applicato un addebito pari al 2% (due per cento) dell'importo insoluto; in caso di ritardato pagamento pari o superiore a 26 (ventisei) giorni, verrà applicato un addebito pari al 5% (cinque per cento) dell'importo insoluto.
6.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da 3energia, in caso di ritardato pagamento verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE aumentato di 3,5 punti percentuali. In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento della bolletta nei termini indicati nella stessa, 3energia si riserva la facoltà di applicare un addebito per la gestione del ritardato pagamento: in caso di ritardato pagamento da 0 (zero) a 10 (dieci) giorni, non verrà applicato nessun addebito; in caso di ritardato pagamento da 11 (undici) a 25 (venticinque) giorni, verrà applicato un addebito pari al 2% (due per cento) dell'importo insoluto; in caso di ritardato pagamento pari o superiore a 26 (ventisei) giorni, verrà applicato un addebito pari al 5% (cinque per cento) dell'importo insoluto.
6.3 In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, 3energia si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.
6.4 Sempre in caso di omesso, ritardato o parziale pagamento anche di una sola o più bollette e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia (ove richiesta ai sensi del successivo Articolo 7) 3energia si riserva la facoltà di inviare al Cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella bolletta, formale avviso di costituzione in mora mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In ipotesi di inadempimento da parte del Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile entro il termine ultimo indicato nella suddetta comunicazione, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dall'emissione della stessa comunicazione, è facoltà di 3energia richiedere la sospensione della fornitura al distributore locale competente trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione e comunque nel rispetto dei termini minimi della notifica della costituzione in mora indicati di seguito. Nel caso di Cliente di Energia Elettrica alimentato in bassa tensione ("BT") e qualora le caratteristiche tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza 3energia avrà la facoltà di richiedere la sospensione della fornitura decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora; l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni - in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile - e, decorso tale periodo di riduzione della potenza, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nel caso di Cliente di Energia Elettrica diverso da quello precedentemente descritto o di Cliente di Gas Naturale, 3energia avrà la facoltà di richiedere la sospensione della fornitura decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste in caso di morosità, rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE, deve comunicare l'avvenuto pagamento entro il termine indicato nell'avviso di costituzione in mora, inviando a 3energia copia del relativo bollettino secondo le modalità indicate nel medesimo avviso. Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di più bollette durante il periodo di agevolazione, 3energiaoffrirà la possibilità di rateizzare il debito almeno una volta nell'arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione alle condizioni di cui alla delibera 584/2015/R/com. 3energia si riserva la facoltà di non offrire tale possibilità nei casi in cui la bolletta per cui il Cliente è stato costituito in mora contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso. L'adesione, da parte del Cliente finale, al piano di rateizzazione si intende perfezionata anche per fatti concludenti, mediante il pagamento della prima rata. Qualora il Cliente finale non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, 3energia potrà dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura. In caso di morosità, su richiesta del Cliente non titolare del bonus sociale, 3energia potrà concordare un piano di rientro.
6.5 A seguito del pagamento da parte del Cliente dell'insoluto/i e della relativa comunicazione dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, 3energia provvederà a richiedere all'impresa di distribuzione la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall'Art. 45 della RQDG per la fornitura di Gas Naturale e con le modalità e tempistiche di cui all'Art. 17 del TIQC per la fornitura di Energia Elettrica. 3energia potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della somministrazione nel limite dell'ammontare previsto dal distributore locale competente o dalla regolazione vigente. La sospensione per morosità non potrà essere richiesta nel caso in cui: a) non sia stata effettuata da 3energia la comunicazione di costituzione in mora nei termini e con le modalità previste dalla regolazione; b) il Cliente abbia comunicato a 3energia il pagamento dell'importo dovuto; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o di altra garanzia equivalente applicata da 3energia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) 3energia non abbia provveduto a fornire risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione di consumi a seguito di malfunzionamento del contatore accertato dal distributore o relativo a conguaglio o a emissione della bolletta sulla base di consumi anomali o di consumi risalenti a più di due anni; e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente dal Contratto.
6.6 A seguito della sospensione della fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, 3energia avrà facoltà, in qualunque momento, di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'Art. 1456 c.c., potendo richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità del POD/PDR disalimentabile estinguendo così la propria responsabilità di prelievo sul POD/PDR a partire dalla data di efficacia della risoluzione.
6.7 Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PDR o del POD, 3energia potrà richiedere al distributore competente, previa valutazione di fattibilità, l'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del Contratto. I costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al Cliente.
6.8 Fermo quanto previsto ai precedenti commi, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente assume l'obbligazione di consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di porre in essere la disalimentazione del punto di fornitura in caso di inadempimento. **6.9** Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura:

- per il Gas Naturale, 3energia potrà richiedere al SII, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'Art. 1456 c.c., la Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, in conformità alle previsioni di cui all'Art. 13 del TIMG; in tale caso 3energia sarà tenuta a trasmettere al distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: i) copia delle bollette non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale unitamente alla documentazione attestante la ricezione; iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente finale unitamente alla documentazione attestante la ricezione; iv) copia del Contratto di fornitura o dell'ultima bolletta pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. A far data dall'avvenuta risoluzione del Contratto e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching sul medesimo PDR da parte di un altro venditore il SII procederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza come previsto dal TIVG;
- per l'Energia Elettrica, 3energia potrà procedere, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'Art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015. A far data dall'avvenuta risoluzione del Contratto e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching sul medesimo PDR da parte di un altro venditore il SII procederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza come previsto dal TIV.

6.10 In deroga a quanto sopra, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura anche senza preavviso:

a. per cause oggettive di pericolo;
b. per appropriazione fraudolenta dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, la manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

6.11 Nel caso di Clienti di Energia Elettrica definiti non disalimentabili ai sensi della normativa vigente o di Clienti titolari di un PDR non disalimentabile, decorso il termine ultimo di pagamento indicato nell'avviso di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 6.4 senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della bolletta insoluta,3energia avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'Art. 1456 c.c. estinguendo così la propria responsabilità di prelievo sul POD/PDR a partire dalla data di efficacia della risoluzione. Anche in questo caso in mancanza di richiesta di switching sul medesimo POD/PDR da parte di un altro venditore, il SII procederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del TIV/TIVG.
6.12 Qualora il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento, 3energia si riserva, sussistendone le condizioni, la possibilità di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario, regolato dal TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato con il Cliente che non adempia ai propri obblighi di pagamento attraverso una richiesta di indennizzo (CMOR).
6.13 Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui al TISIND 3energia si riserva altresì di addebitare al Cliente in bolletta il corrispettivo CMOR, così come addebitato dal distributore, derivante da un'eventuale situazione di morosità con un altro fornitore. Tale addebito potrà verificarsi per i Clienti Energia Elettrica domestici e non domestici alimentati in BT ed MT e per i Clienti Gas Naturale titolari di PDR uso domestico, relativi a condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno e usi diversi con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno.
6.14 Rimane salvo il diritto di 3energia di richiedere il risarcimento del danno nelle ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente.

7. Garanzie

7.1 Per i Clienti non domestici, 3energia a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio o di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima domanda (conforme al testo fornito da 3energia ed emessa da primaria istituzione), secondo le seguenti modalità. Per le forniture di Gas Naturale 3energia si riserva la facoltà di richiedere per i PDR con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno fino a 3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Per i PDR con consumi superiori a 200.000 Smc/anno 3energia si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria o assicurativa pari a un valore fino a 6 (sei) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni.
Per le forniture di Energia Elettrica 3energia si riserva la facoltà di richiedere per i POD con consumi annui inferiori o pari a 1 GWh fino a 3 (tre) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Per i POD con consumi annui superiori a 1 GWh 3energia si riserva la facoltà di richiedere fino a 6 (sei) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Infine, Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione ovvero entro il termine indicato da 3energia, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione. In caso di escussione, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione.
7.2 Per i Clienti domestici, non ricadenti nel comma precedente, non verrà richiesta garanzia a condizione che attivino l'addebito diretto in conto corrente bancario o postale o carta di credito (ove prevista) e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. In caso contrario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto di somministrazione, 3energia ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale secondo i seguenti importi: per la somministrazione di Gas Naturale € 30,00 per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 90,00 per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; € 150,00 per i Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno; € 300,00 per i Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno,
il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte e potrà essere addebitato anche in presenza di addebito diretto in conto corrente bancario o postale o carta di credito (ove prevista). Per la fornitura di Energia Elettrica, l'importo del deposito cauzionale sarà pari a € 5,16 (euro cinque/sedici) per ogni kW di potenza impegnata. Sia per le forniture di Gas Naturale che per quelle di Energia Elettrica l'importo del deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile successiva alla revoca dell'addebito diretto sul conto corrente da parte del Cliente.
7.3 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da 3energia per tutta la durata del Contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell'ARERA, maggiorato di interessi legali, nella bolletta di chiusura che contabilizza i consumi alla data di cessazione del Contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo della fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, sarà facoltà di 3energia sospendere la somministrazione ai sensi del precedente Articolo 6.4, fatto salvo in ogni caso il diritto della medesima 3energia di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento del danno.

8. Condizioni Economiche

8.1 Le Condizioni Economiche di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Economiche e Particolari quale parte integrante delle presenti CGC. **8.2** Per ciascuna richiesta di prestazione nei casi previsti dal TIC, dal TIQC e dall'RQDG (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: voltura, attivazione/disattivazione della fornitura, variazione di potenza su un POD già attivo, ecc.) 3energia inserirà nella bolletta trasmessa al Cliente i corrispettivi nella misura in cui il Distributore li addebiterà ad 3energia nel rispetto della regolazione ARERA o del prezziario pubblicato sul sito del distributore di Gas Naturale. Nei casi consentiti dalla regolazione, a titolo di contributo per le spese di gestione amministrativa delle richieste di prestazione, 3energia inserirà nella bolletta, inoltre, un corrispettivo fisso una tantum pari a € 23,00 (euro ventitré/00). **8.3** Qualora i corrispettivi indicati nelle Condizioni Economiche e Particolari siano differenziati per fasce orarie (di seguito "Fasce Offerta") diverse da quelle indicate dai misuratori (di seguito "Fasce Misuratore") e non siano disponibili dati orari, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi, il consumo in ogni singola Fascia Offerta potrà essere calcolato come media ponderata dei consumi nelle Fasce Misuratore. I coefficienti per ogni Fascia Offerta saranno pari al rapporto tra le ore di ciascuna Fascia Misuratore contenute nella stessa Fascia Offerta e le ore totali della stessa Fascia Misuratore. Il conteggio delle ore nelle fasce è riferito all'anno solare del periodo di competenza della bolletta.
8.4 I corrispettivi addebitati per la fornitura di Gas Naturale saranno adeguati in funzione del Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionale (P) da utilizzare ai fini dell'emissione della bolletta per le località ove è ubicata la fornitura, come determinato da 3energia in base alle previsioni del TIVG. I volumi prelevati presso un PDR il cui contatore non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc) verranno adeguati mediante l'applicazione di un coefficiente di conversione (C) determinato dal distributore secondo le previsioni della RTDG.
8.5 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i

parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

8.6 Tutti i corrispettivi addebitati al Cliente si intendono al netto di imposte e accise e di ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di **3energia** all'indirizzo www.3energia.com alla sezione "Informazioni Utili". Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a **3energia** la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come indicato sul sito web www.3energia.com.

8.7 Nel caso di fornitura di energia elettrica, qualora il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all'applicazione dell'IVA al 10% (dieci per cento) provvede direttamente ad indicarlo nella Richiesta e a consegnare copia della visura camerale aggiornata solo se:

1	la Ditta/Società rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2025 e s.m.i. - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza);
2	la Ditta/Società rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633;
4	l'Energia Elettrica fornita è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: a Caserme d Case di riposo e Conventi f Orfanotrofi/brefotrofi g Carceri mandamentali h Condomini solo residenziali
5	consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l'Energia Elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Il Cliente, sotto la propria esclusiva responsabilità assicura, inoltre, ai fini della normativa fiscale, che l'Energia Elettrica fornita per l'utenza non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello dichiarato. Il Cliente richiede espressamente, ove in diritto, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nella misura del 10% (dieci per cento) ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 sulle bollette inerenti i consumi di Energia Elettrica.

Nel caso di fornitura di gas naturale, qualora il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all'applicazione dell'IVA al 10% (dieci per cento) provvede direttamente ad indicarlo nella Richiesta e a consegnare copia della visura camerale aggiornata solo se:

1	la Ditta/Società rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2025 e s.m.i. - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza);
2	la Ditta/Società rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633;
3	il Gas Naturale fornito è destinato alla Ditta/Società che lo impiega per la produzione di Energia Elettrica (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni);

8.8 A tal proposito il Cliente è consapevole che: l'imposizione fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse, fatto salvo il diritto di **3energia** di applicare l'IVA al 22% nel caso in cui l'attività al punto di fornitura e/o il Codice ATECO del Cliente non rientri nel novero di quelli meritori di IVA al 10% in conformità alla normativa applicabile nonché alle indicazioni da parte delle Autorità competenti; i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'Energia Elettrica e/o Gas Naturale possono comportare una diversa applicazione dell'IVA; **3energia** addebiterà alla Ditta/Società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; le dichiarazioni effettuate in fase di Richiesta vengono considerate valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad **3energia**, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

9. Modifiche e cessione del Contratto

9.1 Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie.

9.2 Entro la scadenza indicata nelle Condizioni Economiche e Particolari, **3energia** avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche. Per il Cliente con più di un POD o PDR, tale data coincide con quella del primo POD o PDR attivato. Con l'opzione Rich. Allineamento Offerta il Cliente richiede l'applicazione delle Condizioni Economiche e Particolari, con relative scadenze, già valide per le forniture in corso. Tale richiesta è accettata e/o rifiutata da **3energia** mediante l'applicazione in bolletta delle relative condizioni ovvero delle condizioni valide pro tempore sottoscritte dal Cliente.

9.3 In ogni caso **3energia** si riserva la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo (ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutamento del contesto legislativo o regolatorio di riferimento, variazione delle condizioni di mercato e/o del prezzo di approvvigionamento dell'Energia Elettrica, ecc.) le Condizioni Economiche e Particolari e/o più in generale le condizioni contrattuali. In tal caso **3energia** proporrà dette variazioni al Cliente con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il predetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente stesso. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità ed i termini indicati dal successivo Art. 10.2 delle presenti CGC. La comunicazione di variazione sarà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. Per i Clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno ovvero titolari di almeno un POD alimentato in MT il preavviso di recesso dovrà essere dato dal Cliente ad **3energia** mediante raccomandata A/R nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopraindicate proposte di variazione. In tutti i casi di mancato esercizio di recesso, secondo i predetti termini e modalità, le proposte di variazione si intenderanno accettate dal Cliente e il Contratto stesso modificato di conseguenza. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di **3energia**. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore.

9.4 In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, **3energia** si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta nonché di definire gli eventuali tempi di decorrenza. La mancata accettazione verrà opportunamente comunicata al Cliente.

9.5 **3energia** si riserva di prevedere nelle Condizioni Economiche e Particolari: a) una variazione in aumento dei corrispettivi unitari determinati da **3energia**; b) lo scadere o la riduzione di sconti; c) il passaggio da un prezzo fisso a uno variabile. Tali variazioni sono definite ai sensi della regolazione vigente quali evoluzioni automatiche (Evoluzione Automatica). Nel caso in cui le Condizioni Economiche e Particolari prescelte dal Cliente prevedano esplicitamente un'Evoluzione Automatica dopo 12 (dodici) mesi, **3energia** ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.

9.6 Ciascuna delle parti non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

10. Decorrenza, durata, recesso e risoluzione

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, con decorrenza dalla/e rispettiva/e data/e di inizio effettivo della somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas.

10.2 In conformità all'Allegato A2 alla delibera 783/2017/R/com, è facoltà del Cliente finale domestico, del Cliente finale non domestico con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato in BT: i) recedere in qualsiasi momento dal Contratto per cambiare fornitore; in tal caso il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura; ii) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, tramite e-mail all'indirizzo **3energiasrl@gmail.com**, chiamando il call center, tramite raccomandata A/R all'indirizzo: **P.zza. della Costituzione 32 76017 San Ferdinado di Puglia BT**. Il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche e Particolari, potrà recedere con almeno un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche e Particolari in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche. In caso di cambio fornitore il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente finale, esercita il recesso per conto del medesimo Cliente mediante invio della richiesta di switching al SII. In alternativa, il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche, può comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. In ipotesi, invece, di recesso esercitato per disattivare il punto di fornitura, il Cliente finale dovrà inoltrare direttamente la comunicazione di recesso all'indirizzo di EEN indicato nella Richiesta mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC.

10.3 Qualora il Cliente non domestico con consumi Gas Naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero il Cliente con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche e Particolari, receda prima del termine indicato al precedente Articolo 10.1, EEN avrà diritto a fatturare per ciascun punto di prelievo e per ciascun mese di mancata fornitura una penale, pari 0,60 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di fornitura di Gas Naturale, ovvero pari a 0,15 €/kWh moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di somministrazione di Energia Elettrica. Il suddetto importo verrà addebitato sulla bolletta relativa all'ultimo periodo di fornitura.

10.4 EEN potrà recedere dal Contratto dando comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il predetto termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

10.5 Fatti salvi il diritto al risarcimento del danno e i casi di risoluzione già previsti in altre parti del Contratto, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata ai sensi dell'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa; b) omesso, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola o più bollette; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l'impossibilità della prestazione da parte di **3energia** per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l'impossibilità dipenda da causa imputabile ad **3energia**; e) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell'addebito diretto in conto corr. bancario o postale o carta di credito; f) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente Art. 7; g) mancato utilizzo dell'Energia Elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente Art. 1 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; h) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; i) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori; l) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a **3energia** non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di **3energia**. Le comunicazioni di cui al presente Articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione.

11. Comunicazioni, Foro competente, Conciliazione

11.1 Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nella Richiesta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta o via fax (c.a. Servizio Clienti) ai riferimenti indicati nella Richiesta. Le CGC sono riportate sul sito internet. **11.2** Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3 in caso di Cliente Consumatore, ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente ed **3energia** in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà deferita in via esclusiva al Foro di Verona ovvero al Foro di Milano in via alternativa tra loro e le parti espressamente dichiarano di escludere la competenza di tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge.

11.3 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente ed **3energia** in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto nel caso di Cliente Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.

11.4 Conciliazione – (Le presenti disposizioni in materia di conciliazione si applicano ai Clienti finali di Energia Elettrica alimentati in BT e/o MT e ai Clienti finali di Gas Naturale alimentati in bassa pressione) **3energia** aderisce al protocollo di Conciliazione Paritetica concluso con le più rappresentative associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Il regolamento di conciliazione, predisposto conformemente alla disciplina Alternative Dispute Resolution - ADR, prevista dal Codice del Consumo, risulta pubblicato sul sito di **3energia**. La Conciliazione Paritetica di **3energia** è gratuita ed il Consumatore può attivarla senza la necessaria presenza di una assistenza legale. Il Consumatore potrà avere accesso alla procedura di Conciliazione Paritetica solamente nel caso in cui, presentato un reclamo scritto, abbia ricevuto da parte di **3energia** una risposta ritenuta insoddisfacente, oppure non abbia ricevuto alcuna risposta trascorsi 30 (trenta) giorni solari dall'invio del reclamo.**3energia** aderisce al tempo stesso alla procedura di Conciliazione Clienti istituita dall'ARERA con decorrenza dall'1 gennaio 2017 (c.d. "Servizio di Conciliazione"). Sarà possibile l'attivazione della stessa solo dopo aver presentato reclamo scritto a **3energia** e avere ricevuto da **3energia** una risposta ritenuta insoddisfacente o senza avere ricevuto risposta decorsi 30 (trenta) giorni solari dall'invio del reclamo. La procedura prevista dal servizio ARERA è gratuita e si svolge esclusivamente online: per attivarla il Cliente finale domestico e non domestico dovrà compilare l'apposito Modulo di Richiesta. Il Cliente domestico che partecipa in prima persona, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. In tutti gli altri casi le richieste presentate con modalità diversa dall'invio telematico del Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione non potranno essere gestite e si considereranno non ricevute. Fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.4 del TICO, il Tentativo di conciliazione avanti l'ARERA o ai sensi del Protocollo di Conciliazione Paritetica **3energia** è condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all'azione giudiziale e ne costituisce condizione di procedibilità. La domanda di conciliazione per l'attivazione della Conciliazione ADR è reperibile dal sito di **3energia**. L'elenco aggiornato degli Organismi di conciliazione ADR a cura dell'ARERA è accessibile dal sito https://www.arera.it/allegati/consumatori/ElencoOrganismiADR.xlsx. L'Organismo ADR di **3energia** e il Servizio di Conciliazione dell'ARERA sono altresì iscritti alla piattaforma Online Dispute Resolution – ODR (www.ec.europa.eu/odr) per la soluzione extragiudiziale delle controversie riguardanti i Contratti conclusi online. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione dell'ARERA è possibile accedere al sito https://www. sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen.

12. Variazioni e dichiarazioni

12.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga **3energia** potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione.

12.2 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

12.3 Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e nei casi diversi dallo switching (ad es. nuova attivazione, voltura, subentro) è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità rilasciando a **3energia** idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

13. Disposizioni varie

13.1 Il Cliente è consapevole che l'Energia Elettrica ed il Gas Naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. In caso avverta odore di Gas Naturale non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno che quello a valle del PDR. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR. Nella prima pagina della bolletta il Cliente potrà trovare i numeri utili per il pronto intervento.
13.2 Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR. L'inosservanza di detto impegno darà facoltà a 3energia di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
13.3 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del distributore locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva.
13.4 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un'opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che in caso di forniture di Gas Naturale potrebbe avvenire anche senza preavviso. Gli incaricati di 3energia e/o del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente ad 3energia. In questo caso ed in quello in cui l'avaria sia riscontrata dal personale incaricato, si provvederà alla sostituzione dei contatori ed ai conguagli dei consumi ai sensi della normativa vigente.
13.5 Il Cliente e/o 3energia possono richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, il distributore procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall'ARERA e si effettueranno i necessari riaddebiti/riaccrediti. L'onere della verifica è posto a carico del Cliente qualora risulti che l'eventuale errore è contenuto nei valori ammissibili e gli verrà attribuito nella misura in cui il Distributore lo addebiterà a 3energia nel rispetto della normativa ARERA.
13.6 Registrazione in caso d'uso - Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2° del D.P.R. 131/1986. L'imposta di registro è, comunque, dovuta in misura fissa ai sensi dell'Articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni saranno assoggettate ad IVA e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
13.7 Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, il gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 167/2020/R/ gas dell'ARERA. La copertura è valida su tutto il territorio nazionale; sono esclusi: a) i Clienti gas metano diversi dai Clienti domestici o condominiali domestici dotati di misuratore di classe superiore a G25; b) i consumi di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti finali. Il Cliente che usufruisce della copertura assicurativa in caso di sinistro deve inviare al CIG (Comitato Italiano Gas) il modulo di denuncia del sinistro scaricabile dal sito internet www.cig.it/assicurazione o dal sito di 3energia. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al Numero Verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

14. Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami

14.1 EEN si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV.
14.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore 3energia, accrediterà al Cliente finale, nella prima bolletta utile, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
14.3 3energia si impegna alla rettifica delle bollette emesse, relativa a bollette già pagate, entro 60 giorni solari - 90 giorni solari per le bollette con periodicità quadrimestrale, ovvero di 20 giorni solari nel caso di rettifica di doppia emissione della bolletta.
14.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a 3energia un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo utilizzare i moduli predisposti da 3energia e reperibili sul sito, oppure anche senza utilizzare i predetti moduli purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'Energia Elettrica (POD) o di riconsegna del Gas Naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati; g) in caso di reclamo relativo all'emissione della bolletta in relazione ad importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami e le richieste di informazioni andranno inoltrati a P.zza. della Costituzione 32 76017 San Ferdinado di Puglia BT. In caso di reclamo 3energia invia al Cliente una risposta motivata non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.
14.5 In caso di mancato rispetto dei termini previsti agli Articoli 14.3 e 14.4, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 25,00 . L'indennizzo sarà di € 50,00 se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di € 75,00 se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto. In ogni caso 3energia si attiene a quanto prescritto dal TIQV. In caso di mancata raccolta del dato di misura secondo le previsioni stabilite dal TIVG, per i Clienti titolari di un Punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di € 35,00 riconosciuto dall'Impresa di Distribuzione, secondo le modalità e la decorrenza previste dalla normativa regolatoria in materia di qualità di servizi di distribuzione e misura del gas.
14.6 In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate al precedente Articolo 6.4, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a: € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento (indicato all'Art. 6.4); ii) mancato rispetto del termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta della sospensione della fornitura all'impresa distributrice competente.
14.7 In caso di mancato rispetto:

a) del termine di emissione della bolletta, di periodo previsto al precedente Articolo 5.2 3energia riconoscerà al Cliente avente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'Art. 16 del TIF; b)dei termini di emissione della bolletta di chiusura, previsti al precedent Articolo 5.2, 3energia riconoscerà al Cliente avente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'Art. 18 del TIF.

14.8 In caso di mancato rispetto dei termini per l'invio delle comunicazioni relative agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 13.1 e 13.5 del Codice di Condotta Commerciale, 3energia riconoscerà al Cliente finale avente diritto un indennizzo automatico pari a € 30 previsto all'Art. 14, comma 1 del Codice di condotta commerciale con detrazione dell'importo addebitato nella prima bolletta utile.

15. Diritto di ripensamento e recesso

15.1 Qualora la conclusione del Contratto da parte del Cliente domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di Contratti conclusi via web, è attribuita la facoltà di recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni dal momento della conclusione del Contratto. Il periodo di ripensamento è esteso a 30 giorni nei casi in cui il Cliente domestico riceva presso l'abitazione visite non richieste oppure nel caso di escursioni organizzate da 3energia con lo scopo o con l'effetto di promuovere/vendere i propri prodotti. Il diritto di ripensamento può essere esercitato tramite dichiarazione esplicita o utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito www.3energia.com, da inviare a mezzo raccomandata A/R o lettera semplice per posta al seguente indirizzo: P.zza. della Costituzione 32 76017 San Ferdinado di Puglia BT. Resta inteso che le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
15.2 Il Cliente domestico può presentare un'espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il predetto termine di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge, come previsto dal Codice di Condotta Commerciale. Nel caso in cui il Cliente si avvalga del diritto di ripensamento dopo aver richiesto l'avvio anticipato della fornitura e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a 3energia i costi eventualmente sostenuti per un corrispettivo massimo non superiore all'importo previsto dall'Art. 11 del TIV.
15.3 Qualora, successivamente alla richiesta di esecuzione anticipata del Contratto da parte del Cliente, lo stesso eserciti il diritto di ripensamento nei confronti di 3energia quando la fornitura sia stata già avviata, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto di fornitura sottoscritto, solo per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione ad 3energia, che provvederà ai sensi della regolazione vigente.